

Protocollo RC n. 28523/04

Deliberazione n. 313

ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE

Anno 2004

VERBALE N. 90

Seduta Pubblica del 21 dicembre 2004

Presidenza : MANNINO - CIRINNA'

L'anno duemilaquattro, il giorno di martedì ventuno del mese di dicembre, alle ore 10,13, nel Palazzo Senatorio, in Campidoglio, si è adunato il Consiglio Comunale in seduta pubblica, in seconda convocazione, ai sensi dell'art. 35, comma 3 del Regolamento, per i soli oggetti già iscritti all'ordine dei lavori della seduta del 20 dicembre, sciolta per mancanza del numero legale e per i quali non si è fatto luogo a deliberazioni.

Partecipa alla seduta il sottoscritto Vice Segretario Generale dott. Massimo SCIORILLI.

Assume la presidenza dell'Assemblea la Vice Presidente del Consiglio Comunale Monica CIRINNA', la quale dichiara aperta la seduta.

(O M I S S I S)

Alla ripresa dei lavori – sono le ore 10,38 – il Presidente Giuseppe MANNINO, assunta la presidenza dell'Assemblea, dispone che si proceda al secondo appello.

Eseguito l'appello, il Presidente comunica che sono presenti i sottoriportati n. 30 Consiglieri:

Alagna Roberto, Argentin Ileana, Baldi Michele, Bartolucci Maurizio, Carli Anna Maria, Cau Giovanna, Cipressa Alessandro, Cirinnà Monica, Cosentino Lionello, Dalia Francesco, Della Portella Ivana, Di Francia Silvio, Failla Giuseppe, Gasparri Bernardino, Giansanti Luca, Giulioli Roberto, Iantosca Massimo, Laurelli Luisa, Lovari Gian Roberto, Mannino Giuseppe, Marchi Sergio, Marroni Umberto, Milana Riccardo, Panecaldo Fabrizio, Poselli Donatella, Prestagiovanni Bruno, Smedile Francesco, Spera Adriana, Vizzani Giacomo e Zambelli Gianfranco.

ASSENTI l'on. Sindaco Walter Veltroni e i seguenti Consiglieri:

Bafundi Gianfranco, Battaglia Giuseppe, Berliri Luigi Vittorio, Bertucci Adalberto, Carapella Giovanni, Casciani Carlo Umberto, Coratti Mirko, D'Erme Nunzio, De Lillo Fabio, De Luca Pasquale, Di Stefano Marco, Eckert Coen Franca, Fayer Carlo Antonio, Foschi Enzo, Galeota Saverio, Galloro Nicola, Germini Ettore, Ghera Fabrizio, Lorenzin Beatrice, Malcotti Luca, Mariani Maurizio, Marsilio Marco, Nitiffi Luca, Orneli Paolo, Piso Vincenzo, Rizzo Gaetano, Sabbatani Schiuma Fabio, Santini Claudio, Sentinelli Patrizia e Tajani Antonio.

Il PRESIDENTE constata che il numero degli intervenuti è sufficiente per la validità della seduta agli effetti deliberativi e nomina, ai sensi dell'art. 18 comma 2 del Regolamento, per l'espletamento delle funzioni di Consigliere Segretario il Consigliere Cipressa.

Partecipano alla seduta, ai sensi dell'art. 11 del Regolamento, i Consiglieri Aggiunti Taboada Zapata Santos e Tobias Perez Irma.

Partecipano altresì alla seduta, ai sensi dell'art. 46 del Regolamento, il Vice Sindaco Garavaglia Mariapia e gli Assessori Causi Marco e Morassut Roberto.

(O M I S S I S)

A questo punto partecipa alla seduta il Segretario Generale dott. Vincenzo GAGLIANI CAPUTO.

(O M I S S I S)

A questo punto il Presidente procede alla temporanea sostituzione del Segretario Lovari con il Consigliere Malcotti.

(O M I S S I S)

A questo punto il Consigliere Segretario Lovari riassume le sue funzioni.

(O M I S S I S)

Il Presidente invita quindi il Consiglio a procedere, in prima convocazione, all'esame delle proposte di deliberazione di cui è stata richiesta l'iscrizione all'ordine dei lavori.

(O M I S S I S)

A questo punto assume la presidenza dell'Assemblea la Vice Presidente CIRINNA'.

(O M I S S I S)

277^a Proposta (Dec. G.C. del 24 novembre 2004 n. 206)

Adeguamento dello Statuto di Multiservizi S.p.A. alla Riforma del Diritto Societario (D.Lgs. n. 6/2003) e indirizzi in materia di revisione e razionalizzazione della governance.

Premesso che il D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, recante "Riforma organica della disciplina delle società di capitali e società cooperative, in attuazione della legge 3 ottobre 2001, n. 366", dispone l'adeguamento degli Statuti Societari alla nuova normativa;

Che il Consiglio di Amministrazione di Multiservizi S.p.A., al fine di ottemperare al D.Lgs. n. 6/2003 nella seduta del 17 settembre 2004 ha deliberato la nuova proposta di Statuto da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei soci nel testo che di seguito si riporta:

<p style="text-align: center;">STATUTO DI MULTISERVIZI S.P.A.</p> <p style="text-align: center;">TITOLO I DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA</p> <p style="text-align: center;">Articolo 1</p> <p>E' costituita una Società per Azioni con partecipazione di capitale pubblico, denominata "Roma Multiservizi S.p.A."</p>	<p style="text-align: center;">NUOVO STATUTO DI MULTISERVIZI S.P.A.</p> <p style="text-align: center;">TITOLO I DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA</p> <p style="text-align: center;">Articolo 1</p> <p>E' costituita una Società per Azioni con partecipazione di capitale pubblico, denominata "Roma Multiservizi S.p.A."</p> <p>La società soggiace alle regole del Codice di Comportamento che regola i rapporti tra la Società ed il socio Comune di Roma nonché del Codice di Corporate Governance adottato dalla società che regola il governo della medesima.</p> <p>Sia il Codice di Comportamento che il Codice di Corporate Governance sono istituiti con delibera dell'assemblea dei soci.</p>
<p style="text-align: center;">Articolo 2</p> <p>La Società ha sede in Roma, via Tiburtina, n. 1072. Il domicilio legale di ogni Socio per ogni rapporto con la società è quello risultante dal Libro dei Soci.</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 2</p> <p>La Società ha sede in Roma. Il domicilio legale di ogni Socio per ogni rapporto con la società è quello risultante dal Libro dei Soci. Il Consiglio di Amministrazione può trasferire la sede legale della società in altro luogo, purché nell'ambito del Comune di Roma. Il Consiglio di Amministrazione può istituire o sopprimere sedi secondarie, uffici, filiali, succursali, agenzie e rappresentanze.</p>
<p style="text-align: center;">Articolo 3</p> <p>La durata della Società è fissata al 31 dicembre 2013 e può essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea dei Soci anche in sede di liquidazione.</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 3</p> <p>La durata della Società è fissata al 31 dicembre 2025 e può essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea dei Soci anche in sede di liquidazione.</p>
<p style="text-align: center;">TITOLO II SCOPO ED OGGETTO SOCIALE</p> <p style="text-align: center;">Articolo 4</p> <p>La Società ha per oggetto:</p> <p style="padding-left: 20px;">a) lo svolgimento di attività intese a garantire l'igiene, la sicurezza e l'agibilità delle scuole comunali, degli uffici, delle aree monumentali e delle spiagge, nonché di altri edifici, impianti ed aree che il Comune di Roma destina a uso pubblico.</p> <p>In questo ambito fornisce prestazioni quali la pulizia,</p>	<p style="text-align: center;">TITOLO II SCOPO ED OGGETTO SOCIALE</p> <p style="text-align: center;">Articolo 4</p> <p>La Società ha per oggetto:</p> <p style="padding-left: 20px;">a) lo svolgimento di attività intese a garantire l'igiene, la sicurezza e l'agibilità delle scuole comunali, degli uffici, delle aree monumentali e delle spiagge, nonché di altri edifici, impianti ed aree che il Comune di Roma destina a uso pubblico.</p>

<p>manutenzione e riparazione ordinaria degli impianti elettrici ed idraulici, delle strutture murarie e degli infissi, manutenzione e sistemazione delle aree verdi, sorveglianza, guardiania, custodia, conduzione di impianti, rimozione affissioni abusive e cancellazione scritte, la progettazione dei sistemi di intervento per l'esecuzione delle attività di cui sopra, nonché la ristorazione e i servizi connessi alla balneazione;</p> <p>b) lo svolgimento di attività ausiliarie dei servizi scolastici del Comune di Roma e supporti logistici, promozionali e commerciali;</p> <p>c) la realizzazione - salve le riserve di legge - di interventi intesi a garantire standard di igiene, sicurezza e agibilità comunque ritenuti di interesse pubblico. In questo ambito fornisce prestazioni quali disinfezione/disinfestazione e derattizzazione, sanificazione civile e industriale, autospurgo e relative disostruzioni, pulizia di aree di uso pubblico specificamente individuate dal Comune di Roma, nonché la manutenzione di piste ciclabili.</p> <p>La società opera prevalentemente come gestore di servizi del Comune di Roma o di altri enti locali, convenzionati con il Comune di Roma ai sensi dell'art. 24 della legge 142/90. In circostanze comunque riferibili a obiettivi di sviluppo della stessa, anche fuori del territorio del Comune può assumere, nel rispetto dei principi della concorrenza, servizi ed attività comprese nell'oggetto sociale per conto di altri enti pubblici o privati, anche al di fuori del territorio del Comune di Roma. Di tali gestioni dovrà tenere una contabilità separata.</p> <p>La Società non può svolgere attività diretta di prestazioni di servizi in concorrenza o in situazione di conflitto di interesse con gli azionisti che detengono partecipazioni di controllo o per i quali la società è da considerarsi collegata ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 2359 c.c.</p>	<p>In questo ambito fornisce prestazioni quali la pulizia, manutenzione e riparazione ordinaria degli impianti elettrici ed idraulici, delle strutture murarie e degli infissi, manutenzione e sistemazione delle aree verdi, sorveglianza, guardiania, custodia, conduzione di impianti, rimozione affissioni abusive e cancellazione scritte, la progettazione dei sistemi di intervento per l'esecuzione delle attività di cui sopra, nonché la ristorazione e i servizi connessi alla balneazione;</p> <p>b) lo svolgimento di attività ausiliarie dei servizi scolastici del Comune di Roma e supporti logistici, promozionali e commerciali;</p> <p>c) la realizzazione - salve le riserve di legge - di interventi intesi a garantire standard di igiene, sicurezza e agibilità comunque ritenuti di interesse pubblico. In questo ambito fornisce prestazioni quali disinfezione/disinfestazione e derattizzazione, sanificazione civile e industriale, autospurgo e relative disostruzioni, pulizia di aree di uso pubblico specificamente individuate dal Comune di Roma, nonché la manutenzione di piste ciclabili.</p> <p>La società opera prevalentemente come gestore di servizi del Comune di Roma o di altri enti locali, convenzionati con il Comune di Roma.</p> <p>In circostanze comunque riferibili a obiettivi di sviluppo della stessa, anche fuori del territorio del Comune può assumere, nel rispetto dei principi della concorrenza, servizi ed attività comprese nell'oggetto sociale per conto di altri enti pubblici o privati, anche al di fuori del territorio del Comune di Roma. Di tali gestioni dovrà disporre di una contabilità analitica che consenta la determinazione del margine operativo sulla commessa.</p>
<p style="text-align: center;">Articolo 5</p> <p>La Società può compiere tutte le operazioni mobiliari, commerciali, industriali e finanziarie aventi pertinenza con l'oggetto sociale. Essa può inoltre assumere interessenze, quote, partecipazioni, anche azionarie, in altre società e consorzi aventi scopi affini o analoghi.</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 5</p> <p>La Società può compiere tutte le operazioni mobiliari, commerciali, industriali e finanziarie aventi pertinenza con l'oggetto sociale. La società nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 2361 può assumere o cedere, direttamente ed indirettamente, partecipazioni ed interessenze in società, imprese, consorzi, associazioni e comunque in altri soggetti giuridici aventi oggetto o finalità eguali, simili, complementari, accessorie, strumentali o affini ai propri, nonché costituire e/o liquidare i soggetti predetti.</p>

<p style="text-align: center;">TITOLO III CAPITALE SOCIALE - AZIONI - OBBLIGAZIONI</p> <p style="text-align: center;">Articolo 6</p> <p>Il capitale sociale è fissato in Euro duemilionesessantaseimila (2.066.000), diviso in quarantamila (40.000) azioni da Euro cinquantuno e centesimi sessantacinque (51,65) ciascuna.</p> <p>Al fine di favorire l'ingresso di nuovi soci, le parti pubbliche possono modificare la loro partecipazione al capitale sociale.</p> <p>Le azioni sono nominative. Il trasferimento delle azioni a soggetti diversi dagli originari titolari è subordinato al preventivo assenso del Consiglio di Amministrazione.</p> <p>La Società sarà comunque composta con prevalente capitale pubblico.</p> <p>Le azioni sono indivisibili e conferiscono ai loro possessori uguali diritti. Ogni azione dà diritto ad un voto. Il titolare di un titolo multiplo può richiederne la scissione in più titoli.</p>	<p style="text-align: center;">TITOLO III CAPITALE SOCIALE - AZIONI - OBBLIGAZIONI</p> <p style="text-align: center;">Articolo 6</p> <p>Il capitale sociale è fissato in Euro duemilionesessantaseimila (2.066.000), diviso in quarantamila (40.000) azioni da Euro cinquantuno e centesimi sessantacinque (51,65) ciascuna.</p> <p>Al fine di favorire l'ingresso di nuovi soci, le parti pubbliche possono modificare la loro partecipazione al capitale sociale.</p> <p>Le azioni sono nominative.</p> <p>La Società sarà comunque composta con prevalente capitale pubblico.</p> <p>Le azioni sono indivisibili e conferiscono ai loro possessori uguali diritti. Ogni azione dà diritto ad un voto. Il titolare di un titolo multiplo può richiederne la scissione in più titoli.</p>
<p style="text-align: center;">Articolo 7</p> <p>La Società può emettere obbligazioni al portatore o nominative, sotto l'osservanza delle disposizioni di legge, demandando all'Assemblea la fissazione delle modalità di collocamento e di estinzione.</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 7</p> <p>La Società può emettere obbligazioni al portatore o nominative, sotto l'osservanza delle disposizioni di legge, demandando all'Assemblea la fissazione delle modalità di collocamento e di estinzione.</p>
<p style="text-align: center;">TITOLO IV ORGANI SOCIALI</p> <p style="text-align: center;">Articolo 8</p> <p>Gli organi della Società sono: l'Assemblea degli azionisti, il Consiglio di Amministrazione, il Presidente, l'Amministratore Delegato e il Collegio Sindacale.</p> <p>I rappresentanti delle parti pubbliche sono nominati ex art. 2458 del Codice Civile e revocati nelle forme e nei modi previsti dall'ordinamento vigente.</p> <p>L'Assemblea regolarmente costituita rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed al presente statuto, obbligano tutti i Soci.</p>	<p style="text-align: center;">TITOLO IV ORGANI SOCIALI</p> <p style="text-align: center;">Articolo 8</p> <p>Gli organi della Società sono: l'Assemblea degli azionisti, il Consiglio di Amministrazione, il Presidente, l'Amministratore Delegato e il Collegio Sindacale.</p> <p>E' data facoltà ai soci di parte pubblica di nominare e revocare i propri rappresentanti ex art. 2449 del Codice Civile.</p> <p>L'Assemblea regolarmente costituita rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed al presente statuto, obbligano tutti i Soci.</p> <p>Il funzionamento dell'Assemblea e le modalità di voto sono disciplinati, per quanto non previsto nel</p>

	<p>presente statuto, dal Regolamento di funzionamento dell'Assemblea ordinaria e straordinaria previsto nel Codice di Corporate Governance di cui all'art. 1 comma 2 del presente Statuto.</p>
<p style="text-align: center;">Articolo 9</p> <p>Le Assemblee, ordinarie e straordinarie, sono convocate dagli Amministratori anche fuori dalla sede sociale, purché nella provincia di Roma, con avviso da pubblicarsi sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza.</p> <p>Nell'avviso debbono essere indicati il luogo, il giorno e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare. Lo stesso avviso può indicare l'ora, il luogo ed il giorno per l'adunanza in seconda convocazione, qualora la prima andasse deserta, da tenersi in giorno diverso da quello indicato per la prima.</p> <p>In mancanza delle suddette formalità, l'Assemblea si reputa regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale e sono intervenuti tutti gli Amministratori e i componenti del Collegio Sindacale. Tuttavia, in tale ipotesi, ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.</p> <p>Possono intervenire all'Assemblea gli azionisti iscritti nel Libro dei Soci almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'Assemblea e che abbiano depositato nello stesso termine le azioni presso la sede sociale o presso gli Enti indicati nell'avviso di convocazione.</p> <p>Possono anche intervenire quegli azionisti che, pur senza essere iscritti nel Libro dei Soci, abbiano ai fini dell'iscrizione stessa, depositato presso la sede sociale o presso gli Enti indicati nell'avviso di convocazione, almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'Assemblea, i titoli dei quali sono in possesso mediante una serie continua di girate.</p> <p>Nel computo dei giorni non è compreso né il giorno del deposito né quello dell'Assemblea.</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 9</p> <p>Le Assemblee, ordinarie e straordinarie, sono convocate dagli Amministratori anche fuori dalla sede sociale, purché nella provincia di Roma, a mezzo raccomandata a.r. da spedirsi almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'assemblea.</p> <p>Nell'avviso debbono essere indicati il luogo, il giorno e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare. Lo stesso avviso può indicare l'ora, il luogo ed il giorno per l'adunanza in seconda convocazione, qualora la prima andasse deserta, da tenersi in giorno diverso da quello indicato per la prima.</p> <p>In mancanza delle suddette formalità, l'Assemblea si reputa regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale e sono intervenuti la maggioranza degli Amministratori e dei componenti del Collegio Sindacale. Tuttavia, in tale ipotesi, ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.</p> <p>Possono intervenire all'Assemblea gli azionisti iscritti nel Libro dei Soci almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'Assemblea e che abbiano depositato nello stesso termine le azioni presso la sede sociale o presso gli Enti indicati nell'avviso di convocazione.</p> <p>Possono anche intervenire quegli azionisti che, pur senza essere iscritti nel Libro dei Soci, abbiano ai fini dell'iscrizione stessa, depositato presso la sede sociale o presso gli Enti indicati nell'avviso di convocazione, almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'Assemblea, i titoli dei quali sono in possesso mediante una serie continua di girate.</p> <p>Nel computo dei giorni non è compreso né il giorno del deposito né quello dell'Assemblea.</p> <p>L'Assemblea può riunirsi e validamente deliberare anche mediante mezzi di audio o video conferenza, purché tutti coloro che hanno il diritto di parteciparvi possano rendersi conto in tempo reale degli eventi, formare liberamente il proprio convincimento ed esprimere liberamente e tempestivamente il proprio voto.</p>
<p style="text-align: center;">Articolo 10</p> <p>I Soci possono farsi rappresentare nell'Assemblea soltanto da altri Soci. La rappresentanza deve essere</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 10</p> <p>I Soci possono farsi rappresentare nell'Assemblea soltanto da altri Soci. La rappresentanza deve essere</p>

<p>conferita per iscritto anche mediante semplice delegazione in calce alla scheda di ammissione. Gli Amministratori e i dipendenti della Società non possono rappresentare i Soci nell'Assemblea.</p>	<p>conferita per iscritto anche mediante semplice delegazione in calce alla scheda di ammissione.</p>
<p style="text-align: center;">Articolo 11</p> <p>L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione. In caso di assenza o di impedimento dello stesso, l'Assemblea elegge il proprio Presidente. Il Presidente è assistito da un segretario nominato dall'Assemblea, a meno che il verbale sia o debba essere redatto ai sensi di legge da un notaio.</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 11</p> <p>L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione. In caso di assenza o di impedimento dello stesso, l'Assemblea elegge il proprio Presidente. Il Presidente è assistito da un segretario nominato dall'Assemblea, a meno che il verbale sia o debba essere redatto ai sensi di legge da un notaio.</p>
<p style="text-align: center;">Articolo 12</p> <p>L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita con la presenza di tanti Soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale. Essa delibera con voto palese e a maggioranza di voti. In seconda convocazione, l'Assemblea ordinaria delibera validamente sugli oggetti posti all'Ordine del Giorno qualunque sia la parte di capitale rappresentata dai Soci intervenuti. L'Assemblea straordinaria delibera validamente con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino due terzi del capitale sociale. In seconda convocazione l'Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di tanti Soci che, in proprio e per delega, rappresentino più della metà del capitale sociale. Parimenti anche in seconda convocazione è necessario il voto favorevole di tanti Soci che rappresentino più della metà del capitale sociale per le deliberazioni previste dall'ultimo comma dell'art. 2369 del Codice Civile e per l'aumento del capitale sociale. Le modalità di votazione per le deliberazioni dell'Assemblea sono determinate di volta in volta dal Presidente dell'Assemblea, con esclusione del voto segreto.</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 12</p> <p>L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita con la presenza di tanti Soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale. Essa delibera con voto palese e a maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In seconda convocazione, l'Assemblea ordinaria delibera validamente sugli oggetti posti all'Ordine del Giorno qualunque sia la parte di capitale rappresentata dai Soci intervenuti. L'Assemblea straordinaria delibera validamente con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino due terzi del capitale sociale. In seconda convocazione l'Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di tanti Soci che, in proprio e per delega, rappresentino più della metà del capitale sociale. Le modalità di votazione per le deliberazioni dell'Assemblea sono determinate di volta in volta dal Presidente dell'Assemblea, con esclusione del voto segreto.</p>
<p style="text-align: center;">Articolo 13</p> <p>L'Assemblea ordinaria delibera:</p> <p>a) sulla nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio Sindacale, che a norma dell'art. 2458 del Codice Civile il presente Statuto non riserva agli Enti pubblici; determina i compensi agli Amministratori e gli emolumenti al Collegio Sindacale;</p> <p>b) sul bilancio e sull'impiego degli utili;</p> <p>c) sugli atti di gestione riservati alla sua competenza dall'atto costitutivo, dallo statuto e dalla legge.</p> <p>L'Assemblea straordinaria delibera:</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 13</p> <p>L'Assemblea ordinaria delibera:</p> <p>a) sulla nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio Sindacale, che a norma dell'art. 2449 del Codice Civile il presente Statuto non riserva agli Enti pubblici; determina i compensi agli Amministratori e gli emolumenti al Collegio Sindacale;</p> <p>b) sul bilancio e sull'impiego degli utili;</p> <p>c) sugli atti riservati alla sua competenza dalla legge.</p> <p>L'Assemblea straordinaria delibera:</p> <p>a) sulle modifiche dello Statuto;</p>

<p>a) sulle modifiche dello Statuto; b) sullo scioglimento, trasformazione o messa in liquidazione della società; c) sull'aumento del capitale sociale; d) su tutti gli altri atti stabiliti dalla legge.</p>	<p>b) sullo scioglimento, trasformazione o messa in liquidazione della società; c) sull'aumento del capitale sociale; d) su tutti gli altri atti stabiliti dalla legge.</p>
<p style="text-align: center;">TITOLO V</p> <p style="text-align: center;">AMMINISTRAZIONE</p> <p style="text-align: center;">Articolo 14</p> <p>La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da cinque membri. Il primo Consiglio di Amministrazione è nominato con l'atto costitutivo. Le nomine successive, ad eccezione di quelle espresse ex art. 2458 del Codice Civile di parte pubblica, per tre membri sono fatte dall'Assemblea ordinaria.</p>	<p style="text-align: center;">TITOLO V</p> <p style="text-align: center;">AMMINISTRAZIONE</p> <p style="text-align: center;">Articolo 14</p> <p>La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da cinque membri. Il primo Consiglio di Amministrazione è nominato con l'atto costitutivo. Le nomine successive, ad eccezione di quelle espresse ex art. 2449 del Codice Civile di parte del Comune di Roma, per tre membri sono fatte dall'Assemblea ordinaria. Il funzionamento e le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e i relativi adempimenti, per quanto non previsto nel presente Statuto, sono disciplinati dal regolamento di funzionamento del Consiglio di Amministrazione previsto nel Codice di Corporate Governance di cui all'art. 1 del presente Statuto.</p>
<p style="text-align: center;">Articolo 15</p> <p>Gli Amministratori restano in carica tre anni e possono essere rinominati. Dalla data di scadenza del mandato e sino alla nuova nomina gli Amministratori rimangono in carica con tutti i poteri.</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 15</p> <p>Gli Amministratori restano in carica tre esercizi e possono essere rinominati.</p>
<p style="text-align: center;">Articolo 16</p> <p>Il Consiglio elegge, tra i suoi membri, un Presidente ed un Vice Presidente. Il Presidente ed il Vice Presidente possono essere motivatamente rieletti. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente, con i medesimi poteri ad esso spettanti, nei casi di assenza o di impedimento.</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 16</p> <p>Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è l'amministratore nominato direttamente dal Comune di Roma a norma dell'articolo 14 del presente Statuto. Il Presidente può essere motivatamente rieletto.</p>

<p style="text-align: center;">Articolo 17</p> <p>Il Presidente ha la rappresentanza legale della Società ed è eletto tra i membri di espressione pubblica.</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 17</p> <p>Il Presidente ha la rappresentanza legale della Società. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, in quanto amministratore nominato direttamente dal Comune di Roma, riferisce al socio Comune di Roma con le modalità e tempi previsti dal codice di comportamento di cui all'art. 1 del presente statuto, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla società e dalle sue controllate.</p>
<p style="text-align: center;">Articolo 18</p> <p>Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società senza eccezione di sorta e, più segnatamente, gli sono riconosciute e conferite tutte le facoltà per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali che non siano per legge in modo tassativo, riservati all'Assemblea dei Soci.</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 18</p> <p>Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società senza eccezione di sorta e, più segnatamente, gli sono riconosciute e conferite tutte le facoltà per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali.</p> <p>Il Consiglio di Amministrazione delibera altresì in merito alla fusione nei casi di cui agli articoli 2505 e 2505-bis del Codice Civile.</p>
<p style="text-align: center;">Articolo 19</p> <p>Il Consiglio, con la maggioranza assoluta dei consiglieri membri assegnati, nomina un Amministratore Delegato determinandone i limiti della delega.</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 19</p> <p>Il Consiglio di Amministrazione, con la maggioranza assoluta dei consiglieri, nomina tra i suoi componenti un Amministratore Delegato determinandone i limiti della delega.</p> <p>All'Amministratore Delegato nell'ambito delle competenze ad esso attribuite spetta la rappresentanza legale della società, sostanziale e processuale, attiva o passiva.</p>
<p style="text-align: center;">Articolo 20</p> <p>Il Consiglio si riunisce, nella sede della Società o altrove, tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario e quando ne sia fatta domanda da almeno due dei suoi membri o dai Sindaci o comunque una volta ogni sei mesi.</p> <p>Le convocazioni sono fatte dal Presidente, nel luogo designato nell'avviso di convocazione mediante lettera raccomandata tre giorni liberi prima e, nei casi di urgenza, con telegramma almeno un giorno libero</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 20</p> <p>Il Consiglio si riunisce, nella sede della Società o altrove, tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario e quando ne sia fatta domanda da almeno due dei suoi membri o dai Sindaci o comunque una volta ogni sei mesi.</p> <p>Le convocazioni sono fatte dal Presidente, nel luogo designato nell'avviso di convocazione mediante lettera raccomandata, o fax o posta elettronica, tre giorni liberi prima e, nei casi di urgenza, con telegramma almeno un giorno libero prima, al</p>

<p>prima, al domicilio di ciascun consigliere.</p>	<p>domicilio di ciascun consigliere. Il Consiglio può riunirsi e validamente deliberare anche mediante mezzi di audio o video conferenza, purché tutti coloro che hanno il diritto di parteciparvi possano rendersi conto in tempo reale degli eventi, formare liberamente il proprio convincimento ed esprimere liberamente e tempestivamente il proprio voto.</p>
<p style="text-align: center;">Articolo 21</p> <p>Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza della maggioranza degli Amministratori in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 21</p> <p>Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza della maggioranza degli Amministratori in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.</p>
<p style="text-align: center;">Articolo 22</p> <p>Il Libro delle adunanze e delle deliberazioni è tenuto a cura del Consiglio di Amministrazione. I verbali sono sottoscritti dal Presidente e dal Segretario.</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 22</p> <p>Il Libro delle adunanze e delle deliberazioni è tenuto a cura del Consiglio di Amministrazione. I verbali sono sottoscritti dal Presidente e dal Segretario.</p>
<p style="text-align: center;">Articolo 23</p> <p>Ai membri del Consiglio di Amministrazione spetta, oltre al compenso che verrà loro attribuito dall'Assemblea, il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio.</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 23</p> <p>Ai membri del Consiglio di Amministrazione spetta, oltre al compenso che verrà loro attribuito dall'Assemblea, il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio.</p>
<p style="text-align: center;">TITOLO VI</p> <p style="text-align: center;">COLLEGIO SINDACALE</p> <p style="text-align: center;">Articolo 24</p> <p>Il Collegio Sindacale è composto di tre membri effettivi e di due supplenti; due dei membri effettivi ed uno dei supplenti sono di nomina pubblica. I Sindaci durano in carica un triennio e possono essere rinominati. L'Assemblea che nomina i Sindaci ed il Presidente del Collegio Sindacale determina il compenso loro spettante.</p>	<p style="text-align: center;">TITOLO VI</p> <p style="text-align: center;">COLLEGIO SINDACALE E ORGANO DI CONTROLLO CONTABILE</p> <p style="text-align: center;">Articolo 24</p> <p>Il Collegio Sindacale è composto di tre membri effettivi e di due supplenti; due dei membri effettivi, fra i quali deve essere compreso il Presidente, ed uno dei supplenti sono di nomina pubblica. I Sindaci durano in carica tre esercizi e possono essere rinominati. L'Assemblea determina il compenso loro spettante.</p>

	<p>Articolo 25</p> <p>Il controllo contabile di cui all'articolo 2409-bis del codice civile è affidato ad una società di revisione nominata dall'assemblea dei soci.</p>
<p>TITOLO VII</p> <p>BILANCI E UTILI</p> <p>Articolo 25</p> <p>Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.</p> <p>Il Consiglio provvede, entro i termini e sotto l'osservanza delle disposizioni di legge, alla compilazione dello stato patrimoniale, del conto economico, della nota integrativa corredandoli di una relazione sull'andamento della gestione sociale. L'Assemblea per l'approvazione del bilancio è convocata entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio.</p>	<p>TITOLO VII</p> <p>BILANCI E UTILI</p> <p>Articolo 26</p> <p>Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.</p> <p>Il Consiglio provvede, entro i termini e sotto l'osservanza delle disposizioni di legge, alla compilazione dello stato patrimoniale, del conto economico, della nota integrativa corredandoli di una relazione sull'andamento della gestione sociale. L'Assemblea per l'approvazione del bilancio è convocata entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio.</p>
<p>Articolo 26</p> <p>Dagli utili netti, risultanti dal bilancio, viene dedotto il 5% - come disposto dall'art. 2423 del Codice Civile - per la costituzione del fondo di riserva legale ivi disposto.</p> <p>Gli eventuali dividendi non esatti sono nei cinque anni successivi acquisiti al fondo di riserva della Società.</p>	<p>Articolo 27</p> <p>Dagli utili netti, risultanti dal bilancio, viene dedotto il 5% per la costituzione del fondo di riserva legale. Gli eventuali dividendi non esatti sono nei cinque anni successivi acquisiti al fondo di riserva della Società.</p>
<p>TITOLO VIII</p> <p>SCIoglIMENTO E LIQUIDAZIONE</p> <p>Articolo 27</p> <p>In caso di scioglimento della Società, l'Assemblea determina la modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori ferma l'osservanza delle norme inderogabili di legge.</p>	<p>TITOLO VIII</p> <p>SCIoglIMENTO E LIQUIDAZIONE</p> <p>Articolo 28</p> <p>In caso di scioglimento della Società, l'Assemblea determina la modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori ferma l'osservanza delle norme inderogabili di legge.</p>

<p style="text-align: center;">TITOLO IX</p> <p style="text-align: center;">CLAUSOLA COMPROMISSORIA</p> <p style="text-align: center;">Articolo 28</p> <p>Le controversie tra la Società ed i Soci, gli Amministratori ed i Liquidatori, in dipendenza del presente Statuto, sono decise da un Collegio di tre Arbitri nominati uno da ciascuna delle parti ed il terzo d'accordo o, in difetto, dal Presidente del Tribunale di Roma.</p> <p>Il Collegio Arbitrale funziona con poteri di amichevole compositore e provvede anche sulle spese e competenze spettanti agli arbitri.</p>	<p style="text-align: center;">TITOLO IX</p> <p style="text-align: center;">CLAUSOLA COMPROMISSORIA</p> <p style="text-align: center;">Articolo 29</p> <p>Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci ovvero tra i soci e la società che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, dovrà essere risolta da un collegio arbitrale, composto di tre arbitri, tutti nominati dal Presidente del Tribunale del luogo in cui ha sede la società, il quale dovrà provvedere alla nomina entro trenta giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente. Gli arbitri così nominati designeranno al proprio interno l'arbitro che svolgerà le funzioni di presidente del collegio arbitrale.</p> <p>La sede del collegio arbitrale sarà presso il domicilio del presidente del collegio arbitrale.</p> <p>Il collegio arbitrale dovrà decidere entro novanta giorni dalla nomina, in via rituale secondo diritto. Resta fin d'ora stabilito irrevocabilmente che le risoluzioni e determinazioni del collegio arbitrale non sono impugnabili e vincolano le parti con effetto immediato.</p> <p>Il collegio arbitrale determinerà come ripartire le spese dell'arbitrato tra le parti.</p> <p>Sono soggette alla disciplina sopra prevista anche le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero quelle promosse nei loro confronti, che abbiano ad oggetto diritti relativi al rapporto sociale.</p> <p>Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni del D. Lgs. 17 gennaio 2003, n. 5.</p>
<p style="text-align: center;">TITOLO X</p> <p style="text-align: center;">DISPOSIZIONE GENERALE</p> <p style="text-align: center;">Articolo 29</p> <p>Per quanto non previsto nel presente Statuto si fa espresso richiamo alle disposizioni del Codice Civile e delle leggi speciali in materia.</p>	<p style="text-align: center;">TITOLO X</p> <p style="text-align: center;">DISPOSIZIONE GENERALE</p> <p style="text-align: center;">Articolo 30</p> <p>Per quanto non previsto nel presente Statuto si fa espresso richiamo alle disposizioni del Codice Civile e delle leggi speciali in materia.</p>

Considerato che la nuova versione dello Statuto deliberata dal Consiglio di Amministrazione di Multiservizi S.p.A., da un lato recepisce i necessari adeguamenti previsti dalla riforma del diritto societario, dall'altro prevede l'adozione di specifici Codici di Comportamento e di Governance finalizzati a potenziare il controllo del socio pubblico e a regolamentare l'organizzazione interna della società determinandone conseguentemente il sistema di direzione e controllo;

Che, ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera g) del T.U.E.L., appare opportuno dettare gli indirizzi cui la società dovrà attenersi nell'adozione dei sopraccitati Codici, secondo gli schemi allegati sub A) e B) alla presente deliberazione di cui costituiscono parte integrante e sostanziale;

Che, nel dettaglio, il modello di Amministrazione delineato dai Codici:

1. attribuisce all'Assemblea dei soci le decisioni relative alla tariffazione dei servizi, alla costituzione di nuove società, all'assunzione di nuove attività, all'emissione di obbligazioni, agli acquisti e alienazioni di immobili, impianti, rami d'azienda e partecipazioni rilevanti;
2. attribuisce al Consiglio di Amministrazione un ruolo centrale nel sistema di Corporate Governance della società, in una posizione di direzione e controllo;
3. identifica il ruolo dell'Amministratore Delegato quale responsabile della gestione esecutiva dell'impresa, individuando in maniera inequivocabile il "capo azienda";
4. prevede la nomina diretta di almeno uno degli amministratori da parte del Comune di Roma, ex art. 2449 c.c., che rivestirà la carica di Presidente, tenuto a trasmettere all'ufficio comunale preposto alla direzione ed al coordinamento del Gruppo Comune di Roma tutte le informazioni e relazioni che riceverà dall'Amministratore Delegato (o comitato esecutivo) sul generale andamento della gestione e sulle operazioni di maggior rilievo, nonché sulla situazione economica, o altri aspetti particolari secondo il tipo di attività svolta, così come sarà eventualmente precisato dall'ufficio preposto alla direzione ed al coordinamento del Gruppo del Comune di Roma;
5. sancisce una netta distinzione tra le funzioni del Presidente e quelle dell'Amministratore Delegato, in modo tale che vi sia una chiara definizione dei rapporti sussistenti tra (i) il ruolo di indirizzo del Consiglio di Amministrazione, (ii) il ruolo di "capo azienda" dell'Amministratore Delegato, (iii) il ruolo di delegato alla rappresentanza sociale del Presidente;
6. regola i flussi di informazioni costanti dagli organi delegati al Consiglio di Amministrazione, al Collegio Sindacale ed al Socio Pubblico;

Che, peraltro, la Giunta Comunale con decisione n. 152 del 5 agosto 2004, ha già approvato i sopraccitati Codici;

Atteso che in data 10 novembre 2004 il Direttore del Dipartimento XV ha espresso il parere che di seguito integralmente si riporta: "Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione in oggetto.

Il Direttore

F.to: A. Marinetti";

Che sul testo della proposta in esame è stata svolta, da parte del Segretario Generale, la funzione di assistenza giuridica-amministrativa di cui all'art. 97, comma 2 del D.Lgs. n. 267/2000;

IL CONSIGLIO COMUNALE

per i motivi espressi in premessa

DELIBERA

di approvare il nuovo Statuto Sociale di Multiservizi S.p.A., di seguito integralmente riportato, nonché lo schema del Codice di Corporate Governance e del Codice di Comportamento di cui in narrativa, allegati sub A) e B) alla presente deliberazione, di cui

costituiscono parte integrante, e contenenti gli indirizzi in materia di revisione e razionalizzazione della governance della società stessa.

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Articolo 1

E' costituita una Società per Azioni con partecipazione di capitale pubblico, denominata "Roma Multiservizi S.p.A."

La società soggiace alle regole del Codice di Comportamento che regola i rapporti tra la Società ed il socio Comune di Roma nonché del Codice di Corporate Governance adottato dalla società che regola il governo della medesima.

Sia il Codice di Comportamento che il Codice di Corporate Governance sono istituiti con delibera dell'assemblea dei soci.

Articolo 2

La Società ha sede in Roma.

Il domicilio legale di ogni Socio per ogni rapporto con la società è quello risultante dal Libro dei Soci.

Il Consiglio di Amministrazione può trasferire la sede legale della società in altro luogo, purché nell'ambito del Comune di Roma.

Il Consiglio di Amministrazione può istituire o sopprimere sedi secondarie, uffici, filiali, succursali, agenzie e rappresentanze.

Articolo 3

La durata della Società è fissata al 31 dicembre 2025 e può essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea dei Soci anche in sede di liquidazione.

TITOLO II

SCOPO ED OGGETTO SOCIALE

Articolo 4

La Società ha per oggetto:

a) lo svolgimento di attività intese a garantire l'igiene, la sicurezza e l'agibilità delle scuole comunali, degli uffici, delle aree monumentali e delle spiagge, nonché di altri edifici, impianti ed aree che il Comune di Roma destina a uso pubblico.

In questo ambito fornisce prestazioni quali la pulizia, manutenzione e riparazione ordinaria degli impianti elettrici ed idraulici, delle strutture murarie e degli infissi, manutenzione e sistemazione delle aree verdi, sorveglianza, guardiana, custodia, conduzione di impianti, rimozione affissioni abusive e cancellazione scritte, la progettazione dei sistemi di intervento per l'esecuzione delle attività di cui sopra, nonché la ristorazione e i servizi connessi alla balneazione;

b) lo svolgimento di attività ausiliarie dei servizi scolastici del Comune di Roma e supporti logistici, promozionali e commerciali;

c) la realizzazione - salve le riserve di legge - di interventi intesi a garantire standard di igiene, sicurezza e agibilità comunque ritenuti di interesse pubblico. In questo ambito fornisce prestazioni quali disinfezione/disinfestazione e derattizzazione, sanificazione civile e industriale, autospurgo e relative disostruzioni, pulizia di aree di uso pubblico specificamente individuate dal Comune di Roma, nonché la manutenzione di piste ciclabili.

La società opera prevalentemente come gestore di servizi del Comune di Roma o di altri enti locali, convenzionati con il Comune di Roma.

In circostanze comunque riferibili a obiettivi di sviluppo della stessa, anche fuori del territorio del Comune può assumere, nel rispetto dei principi della concorrenza, servizi ed attività comprese nell'oggetto sociale per conto di altri enti pubblici o privati, anche al di fuori del territorio del Comune di Roma. Di tali gestioni dovrà disporre di una contabilità analitica che consenta la determinazione del margine operativo sulla commessa.

Articolo 5

La Società può compiere tutte le operazioni mobiliari, commerciali, industriali e finanziarie aventi pertinenza con l'oggetto sociale.

La società nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 2361 può assumere o cedere, direttamente ed indirettamente, partecipazioni ed interessenze in società, imprese, consorzi, associazioni e comunque in altri soggetti giuridici aventi oggetto o finalità eguali, simili, complementari, accessorie, strumentali o affini ai propri, nonché costituire e/o liquidare i soggetti predetti.

TITOLO III

CAPITALE SOCIALE - AZIONI - OBBLIGAZIONI

Articolo 6

Il capitale sociale è fissato in Euro duemilionesessantaseimila (2.066.000), diviso in quarantamila (40.000) azioni da Euro cinquantuno e centesimi sessantacinque (51,65) ciascuna.

Al fine di favorire l'ingresso di nuovi soci, le parti pubbliche possono modificare la loro partecipazione al capitale sociale.

Le azioni sono nominative.

La Società sarà comunque composta con prevalente capitale pubblico.

Le azioni sono indivisibili e conferiscono ai loro possessori uguali diritti. Ogni azione dà diritto ad un voto. Il titolare di un titolo multiplo può richiederne la scissione in più titoli.

Articolo 7

La Società può emettere obbligazioni al portatore o nominative, sotto l'osservanza delle disposizioni di legge, demandando all'Assemblea la fissazione delle modalità di collocamento e di estinzione.

TITOLO IV ORGANI SOCIALI

Articolo 8

Gli organi della Società sono: l'Assemblea degli azionisti, il Consiglio di Amministrazione, il Presidente, l'Amministratore Delegato e il Collegio Sindacale.

E' data facoltà ai soci di parte pubblica di nominare e revocare i propri rappresentanti ex art. 2449 del Codice Civile.

L'Assemblea regolarmente costituita rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed al presente statuto, obbligano tutti i Soci.

Il funzionamento dell'Assemblea e le modalità di voto sono disciplinati, per quanto non previsto nel presente statuto, dal Regolamento di funzionamento dell'Assemblea ordinaria e straordinaria previsto nel Codice di Corporate Governance di cui all'art. 1 comma 2 del presente Statuto.

Articolo 9

Le Assemblee, ordinarie e straordinarie, sono convocate dagli Amministratori anche fuori dalla sede sociale, purché nella provincia di Roma, a mezzo raccomandata a.r. da spedirsi almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'assemblea.

Nell'avviso debbono essere indicati il luogo, il giorno e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare. Lo stesso avviso può indicare l'ora, il luogo ed il giorno per l'adunanza in seconda convocazione, qualora la prima andasse deserta, da tenersi in giorno diverso da quello indicato per la prima.

In mancanza delle suddette formalità, l'Assemblea si reputa regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale e sono intervenuti tutti la maggioranza degli Amministratori e dei componenti del Collegio Sindacale. Tuttavia, in tale ipotesi, ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Possono intervenire all'Assemblea gli azionisti iscritti nel Libro dei Soci almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'Assemblea e che abbiano depositato nello stesso termine le azioni presso la sede sociale o presso gli Enti indicati nell'avviso di convocazione.

Possono anche intervenire quegli azionisti che, pur senza essere iscritti nel Libro dei Soci, abbiano ai fini dell'iscrizione stessa, depositato presso la sede sociale o presso gli Enti indicati nell'avviso di convocazione, almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'Assemblea, i titoli dei quali sono in possesso mediante una serie continua di girate.

Nel computo dei giorni non è compreso né il giorno del deposito né quello dell'Assemblea.

L'Assemblea può riunirsi e validamente deliberare anche mediante mezzi di audio o video conferenza, purché tutti coloro che hanno il diritto di parteciparvi possano rendersi conto in tempo reale degli eventi, formare liberamente il proprio convincimento ed esprimere liberamente e tempestivamente il proprio voto.

Articolo 10

I Soci possono farsi rappresentare nell'Assemblea soltanto da altri Soci. La rappresentanza deve essere conferita per iscritto anche mediante semplice delegazione in calce alla scheda di ammissione.

Articolo 11

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione. In caso di assenza o di impedimento dello stesso, l'Assemblea elegge il proprio Presidente.

Il Presidente è assistito da un segretario nominato dall'Assemblea, a meno che il verbale sia o debba essere redatto ai sensi di legge da un notaio.

Articolo 12

L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita con la presenza di tanti Soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale. Essa delibera con voto palese e a maggioranza assoluta dei voti dei presenti.

In seconda convocazione, l'Assemblea ordinaria delibera validamente sugli oggetti posti all'Ordine del Giorno qualunque sia la parte di capitale rappresentata dai Soci intervenuti.

L'Assemblea straordinaria delibera validamente con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino due terzi del capitale sociale.

In seconda convocazione l'Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di tanti Soci che, in proprio e per delega, rappresentino più della metà del capitale sociale.

Le modalità di votazione per le deliberazioni dell'Assemblea sono determinate di volta in volta dal Presidente dell'Assemblea, con esclusione del voto segreto.

Articolo 13

L'Assemblea ordinaria delibera:

a) sulla nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio Sindacale, che a norma dell'art. 2449 del Codice Civile il presente Statuto non riserva agli Enti pubblici; determina i compensi agli Amministratori e gli emolumenti al Collegio Sindacale;

b) sul bilancio e sull'impiego degli utili;

c) sugli atti riservati alla sua competenza dalla legge.

L'Assemblea straordinaria delibera:

a) sulle modifiche dello Statuto;

b) sullo scioglimento, trasformazione o messa in liquidazione della società;

c) sull'aumento del capitale sociale;

d) su tutti gli altri atti stabiliti dalla legge.

TITOLO V

AMMINISTRAZIONE

Articolo 14

La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da cinque membri. Il primo Consiglio di Amministrazione è nominato con l'atto costitutivo. Le nomine successive, ad eccezione di quelle espresse ex art. 2449 del Codice Civile di parte del Comune di Roma, per tre membri sono fatte dall'Assemblea ordinaria.

Il funzionamento e le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e i relativi adempimenti, per quanto non previsto nel presente Statuto, sono disciplinati dal regolamento di funzionamento del Consiglio di Amministrazione previsto nel Codice di Corporate Governance di cui all'art. 1 del presente Statuto.

Articolo 15

Gli Amministratori restano in carica tre anni esercizi e possono essere rinominati.

Articolo 16

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è l'amministratore nominato direttamente dal Comune di Roma a norma dell'articolo 14 del presente Statuto.

Il Presidente può essere motivatamente rieletto.

Articolo 17

Il Presidente ha la rappresentanza legale della Società. Il presidente del Consiglio di Amministrazione, in quanto amministratore nominato direttamente dal Comune di Roma, riferisce al socio Comune di Roma con le modalità e tempi previsti dal codice di comportamento di cui all'art. 1 del presente statuto, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla società e dalle sue controllate.

Articolo 18

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società senza eccezione di sorta e, più segnatamente, gli sono riconosciute e conferite tutte le facoltà per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali.

Il Consiglio di Amministrazione delibera altresì in merito alla fusione nei casi di cui agli articoli 2505 e 2505-bis del Codice Civile.

Articolo 19

Il Consiglio di Amministrazione, con la maggioranza assoluta dei consiglieri, nomina tra i suoi componenti un Amministratore Delegato determinandone i limiti della delega.

All'Amministratore Delegato nell'ambito delle competenze ad esso attribuite spetta la rappresentanza legale della società, sostanziale e processuale, attiva o passiva.

Articolo 20

Il Consiglio si riunisce, nella sede della Società o altrove, tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario e quando ne sia fatta domanda da almeno due dei suoi membri o dai Sindaci o comunque una volta ogni sei mesi.

Le convocazioni sono fatte dal Presidente, nel luogo designato nell'avviso di convocazione mediante lettera raccomandata, o fax o posta elettronica, tre giorni liberi prima e, nei casi di urgenza, con telegramma almeno un giorno libero prima, al domicilio di ciascun consigliere.

Il Consiglio può riunirsi e validamente deliberare anche mediante mezzi di audio o video conferenza, purché tutti coloro che hanno il diritto di parteciparvi possano rendersi conto in tempo reale degli eventi, formare liberamente il proprio convincimento ed esprimere liberamente e tempestivamente il proprio voto.

Articolo 21

Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza della maggioranza degli Amministratori in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Articolo 22

Il Libro delle adunanze e delle deliberazioni è tenuto a cura del Consiglio di Amministrazione. I verbali sono sottoscritti dal Presidente e dal Segretario.

Articolo 23

Ai membri del Consiglio di Amministrazione spetta, oltre al compenso che verrà loro attribuito dall'Assemblea, il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio.

TITOLO VI**COLLEGIO SINDACALE E ORGANO DI CONTROLLO CONTABILE****Articolo 24**

Il Collegio Sindacale è composto di tre membri effettivi e di due supplenti; due dei membri effettivi, fra i quali deve essere compreso il Presidente, ed uno dei supplenti sono di nomina pubblica.

I Sindaci durano in carica tre esercizi e possono essere rinominati. L'Assemblea determina il compenso loro spettante.

Articolo 25

Il controllo contabile di cui all'articolo 2409-bis del codice civile è affidato ad una società di revisione nominata dall'assemblea dei soci.

TITOLO VII**BILANCI E UTILI****Articolo 26**

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.

Il Consiglio provvede, entro i termini e sotto l'osservanza delle disposizioni di legge, alla compilazione dello stato patrimoniale, del conto economico, della nota integrativa corredandoli di una relazione sull'andamento della gestione sociale. L'Assemblea per l'approvazione del bilancio è convocata entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio.

Articolo 27

Dagli utili netti, risultanti dal bilancio, viene dedotto il 5% per la costituzione del fondo di riserva legale.

Gli eventuali dividendi non esatti sono nei cinque anni successivi acquisiti al fondo di riserva della Società.

TITOLO VIII**SCIoglimento E LIQUIDAZIONE**

Articolo 28

In caso di scioglimento della Società, l'Assemblea determina la modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori ferma l'osservanza delle norme inderogabili di legge.

TITOLO IX**CLAUSOLA COMPROMISSORIA**

Articolo 29

Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci ovvero tra i soci e la società che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, dovrà essere risolta da un collegio arbitrale, composto di tre arbitri, tutti nominati dal Presidente del Tribunale del luogo in cui ha sede la società, il quale dovrà provvedere alla nomina entro trenta giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente.

Gli arbitri così nominati designeranno al proprio interno l'arbitro che svolgerà le funzioni di presidente del collegio arbitrale.

La sede del collegio arbitrale sarà presso il domicilio del presidente del collegio arbitrale.

Il collegio arbitrale dovrà decidere entro novanta giorni dalla nomina, in via rituale secondo diritto.

Resta fin d'ora stabilito irrevocabilmente che le risoluzioni e determinazioni del collegio arbitrale non sono impugnabili e vincolano le parti con effetto immediato.

Il collegio arbitrale determinerà come ripartire le spese dell'arbitrato tra le parti.

Sono soggette alla disciplina sopra prevista anche le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero quelle promosse nei loro confronti, che abbiano ad oggetto diritti relativi al rapporto sociale.

Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni del D. Lgs. 17 gennaio 2003, n. 5.

TITOLO X**DISPOSIZIONE GENERALE**

Articolo 30

Per quanto non previsto nel presente Statuto si fa espresso richiamo alle disposizioni del Codice Civile e delle leggi speciali in materia.

Allegato A

COMUNE DI ROMA

CODICE DI CORPORATE GOVERNANCE

MODELLO DI CORPORATE GOVERNANCE DEL COMUNE DI ROMA

Il sistema di Corporate Governance delle società facenti parte del Gruppo Comune di Roma mira all'obiettivo della creazione di valore per l'azionista (valore che nel caso di specie si configura anche nella possibilità di ridurre l'onere del Contratto di Servizio per il Comune di Roma ovvero di aumentare l'offerta di servizi a parità di corrispettivo), nella consapevolezza della rilevanza sociale delle attività in cui il Gruppo Comune di Roma è impegnato e della conseguente necessità di considerare adeguatamente, nel relativo svolgimento, la tutela dell'interesse degli utenti dei servizi pubblici locali.

In generale possiamo dire che l'espressione "Corporate Governance" è impegnata per individuare l'insieme delle regole delle procedure in cui si sostanzia il sistema di direzione e controllo delle società di capitali.

Trattando del sistema di regole che disciplinano il governo societario, un modello di Corporate Governance deve essere necessariamente predisposto con un approccio "caso per caso" che, partendo dalla analisi delle specificità della singola realtà aziendale (composizione delle compagini sociali, dimensioni, attività, caratteristiche organizzative, cultura aziendale, regole in vigore), consente di adattare le regole proprie della migliore pratica, nazionale ed internazionale, alle esigenze della realtà oggetto di esame.

L'importanza della Corporate Governance è aumentata in maniera rilevante in questi ultimi anni in connessione all'evoluzione dei mercati finanziari, cui sempre più frequentemente le imprese si rivolgono per finanziare i loro programmi di sviluppo.

In Italia, peraltro, la necessità dell'adozione di un modello di Corporate Governance è oggi ancor più sentita a seguito dell'adozione del D. Lgs. n. 231/2001 che ha introdotto nell'ordinamento giuridico la responsabilità diretta delle persone giuridiche per gli atti illeciti compiuti dai propri dipendenti ed organi apicali nell'interesse dell'impresa, nel caso in cui la persona giuridica non possa dimostrare di aver posto in essere adeguate misure di governo e controllo interno per evitare tali illeciti.

Elemento essenziale di questo sistema di controllo preventivo è il Codice Etico; infatti, il richiamo ai comportamenti attesi, o da evitare, che possono essere presenti nel Codice stesso, ed il corrispondente sistema di sanzioni, costituiscono una chiara affermazione dei principi su cui tutti coloro che lavorano per l'organizzazione devono indirizzare i propri comportamenti.

Il Codice contiene una serie di obblighi giuridici e doveri morali che definiscono l'ambito della responsabilità etica e sociale di ciascun partecipante all'organizzazione e che, nel loro complesso, costituiscono un efficace strumento volto a prevenire comportamenti

illeciti o irresponsabili da parte dei soggetti che si trovano ad agire in nome e per conto dell'azienda.

Il Codice si fonda, generalmente, sulla Carta dei Valori (o Carta dei Servizi) con la quale la singola realtà aziendale enuncia i principi sui quali fonda la propria azione imprenditoriale; il Codice Etico, partendo da quei principi disciplina, in concreto, le condotte rilevanti di coloro che operano al servizio dell'azienda.

Viene raggiunto così lo scopo di "individuare" i comportamenti attesi e quelli da evitare, anche rispetto alle fattispecie costitutive dei reati presi in considerazione dal D. Lgs. n. 231/2001.

Fondandosi, come si diceva, sulla Carta dei Valori, (adottata in molte delle aziende partecipate dal Comune di Roma), si è ritenuto opportuno escludere dal presente modello il Codice Etico, anche se ritenuto un elemento essenziale della Corporate Governance, perché da sviluppare in stretta connessione con l'introduzione nella singola realtà aziendale del Modello Organizzativo e comportamentale di cui al D.Lgs. n. 231/2001.

Il modello in esame sviluppa un insieme di regole ritenute in grado di assicurare l'affidabilità del management e l'equo bilanciamento tra il suo potere e gli interessi degli azionisti, dando poi indirizzo alle aziende affinché si dotino di un Codice Etico adeguato, caso per caso, alla Carta dei valori (o Carta dei Servizi).

A tal fine stabilisce in maniera univoca i ruoli di definizione ed esecuzione delle strategie d'impresa, individua i relativi poteri e responsabilità, ed introduce nel sistema forme di controllo e di pubblicità dell'attività svolta.

Le caratteristiche essenziali del modello si sostanziano in particolare nella:

1. attribuzione al Consiglio di Amministrazione di un ruolo centrale nel sistema di Corporate Governance della società, in una posizione di direzione e controllo che esula dalla gestione esecutiva dell'attività che costituisce l'oggetto sociale, fatte salve le prerogative dell'assemblea dei soci e gli obblighi informativi del Presidente, entrambe disciplinate dall'apposito "codice di comportamento" per le società e gli enti partecipati dal Comune di Roma;
2. identificazione del ruolo dell'Amministratore Delegato quale responsabile della gestione esecutiva dell'impresa, identificando in maniera inequivocabile un "capo azienda" ed evitando, quindi, una gestione collegiale del Consiglio di Amministrazione o una gestione ripartita tra i Consiglieri di Amministrazione, che rischia di essere carente di una visione strategica organica;
3. inserimento nel Consiglio di Amministrazione di amministratori non esecutivi che possano offrire il loro apporto di idee ed esperienza, senza avere però alcun coinvolgimento diretto in compiti esecutivi di gestione ordinaria, così evitando di ingenerare confusione tra i dipendenti nell'identificazione dei vertici apicali di riferimento;
4. netta distinzione tra le funzioni del Presidente e quelle dell'Amministratore Delegato, in modo tale che vi sia una chiara definizione dei rapporti sussistenti tra (i) il ruolo di indirizzo del Consiglio di Amministrazione, (ii) il ruolo di "capo azienda"

dell'Amministratore Delegato, (iii) il ruolo di delegato alla rappresentanza sociale del Presidente, e (iv) il ruolo di controllo esercitato dalla società di revisione, dal Collegio Sindacale e dal Comitato per il Controllo Interno;

5. istituzione all'interno del Consiglio di Amministrazione (i) del Comitato per il Controllo Interno e (ii) del Comitato per la Renumeraazione, composti principalmente da amministratori non esecutivi. Nelle società di cui il Comune di Roma è socio unico i due comitati possono essere unificati e il Presidente presiede tale comitato, che usufruisce, al pari degli organi di indirizzo e controllo, e degli organi delegati alla gestione, dei risultati dell'attività di Internal Audit.
6. previsione di una struttura di Internal Audit con il compito di verificare il rispetto delle procedure interne, al fine di garantire l'efficacia e l'efficienza della gestione e la tutela del patrimonio aziendale; tale struttura sarà istituita dal Presidente del Consiglio di Amministrazione di concerto con l'Amministratore Delegato e posta alle dirette dipendenze del primo.

Organizzazione della Società

L'organizzazione della Società si caratterizza per la presenza dei seguenti organi sociali:

Assemblea dei Soci

L'assemblea esercita le attribuzioni previste dalla legge.

Oltre alle competenze riservate dalla legge, viene espressamente riservata all'Assemblea dei Soci (al fine di favorire il ruolo di guida ed indirizzo proprio del/dei socio/soci pubblico/pubblci) l'analisi e l'autorizzazione di una relazione previsionale relativa all'attività della società, redatta a cura del Consiglio di Amministrazione, contenente la definizione dei piani finanziari, strategici, economici e patrimoniali di breve e lungo periodo.

Sono inoltre sottoposti alla preventiva autorizzazione dell'assemblea le seguenti decisioni:

- recepimento delle tariffe per la fruizione di beni e servizi, elaborate sulla base della disciplina generale deliberata dal Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 42, comma 2, lett. F) del TUEL;
- costituzione di nuove società, sviluppo di nuove attività e/o di nuovi servizi e/o acquisizione e/o dismissione di attività o servizi già esercitati;
- acquisti e/o alienazioni di immobili, di impianti, di partecipazioni, di aziende e/o rami d'azienda;
- emissione di obbligazioni;
- acquisizioni e dismissioni di partecipazioni rilevanti.

Il funzionamento dell'Assemblea dei Soci è disciplinato dal Regolamento di Funzionamento dell'Assemblea Ordinaria e Straordinaria dei Soci, finalizzato a garantire l'ordinato e funzionale svolgimento delle assemblee attraverso una dettagliata disciplina delle diverse fasi in cui esse si articolano, nel rispetto del fondamentale diritto del socio di

richiedere chiarimenti sui diversi argomenti in discussione, di esprimere la propria opinione e di formulare proposte.

Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione riveste un ruolo centrale nell'ambito dell'organizzazione aziendale; ad esso fanno capo le funzioni e la responsabilità degli indirizzi strategici ed organizzativi, nonché la verifica dell'esistenza dei controlli necessari per monitorare l'andamento della Società.

Esula dalle responsabilità del Consiglio di Amministrazione la gestione ordinaria della società, che viene delegata al Capo Azienda, in veste di Amministratore Delegato.

Rimane, tuttavia, riservata alla competenza del Consiglio di Amministrazione l'approvazione di:

- piani strategici, economici, patrimoniali e finanziari di breve e lungo periodo;
- acquisizioni, alienazioni, dismissioni di beni, escluse le partecipazioni azionarie, aziende o rami d'azienda, di valore superiore ad un ammontare da predefinire;
- investimenti in immobilizzazioni tecniche (i) di maggior rilevanza per la società sotto il profilo dell'impatto strategico e dei rischi ed in ogni caso (ii) di ammontare superiore a un importo da predefinire;
- finanziamenti a società partecipate o terzi, ovvero il rilascio di garanzie per loro obbligazioni, di ammontare superiore ad un ammontare da predefinire, ed in ogni caso se di ammontare non proporzionale alla quota di partecipazione posseduta;
- rilascio da parte e della società di garanzie personali e reali, rilasciate a terzi nell'interesse della società o di terzi, di ammontare superiore ad un importo da predefinire.

Le competenze ed il funzionamento del Consiglio di Amministrazione sono disciplinate da apposito Regolamento di Funzionamento, finalizzato a garantire l'ordinato e funzionale svolgimento delle riunioni del Consiglio di Amministrazione, nel rispetto del fondamentale diritto di ciascun amministratore di richiedere chiarimenti sui diversi argomenti in discussione, di esprimere la propria opinione e di formulare proposte.

Al fine di garantire che eventuali operazioni con parti correlate vengano effettuate nel rispetto di criteri di correttezza procedurale e sostanziale, al Consiglio di Amministrazione viene richiesto di adottare delle Linee Guida di Comportamento che prevedono come, in presenza di operazioni con parti correlate, gli amministratori che hanno un interesse (anche potenziale od indiretto) nell'operazione: (i) informino tempestivamente e compiutamente il Consiglio di Amministrazione circa l'esistenza e la natura di tale interesse; e (ii) si allontanino dalla riunione consiliare al momento della deliberazione.

Sotto il profilo della correttezza sostanziale – al fine di garantire l'equità delle condizioni pattuite in occasione di operazioni con parte correlate, ovvero qualora ciò sia richiesto dalla natura, dal valore o da altre caratteristiche della singola operazione – dette linee di comportamento prevedono, inoltre, che il Consiglio di Amministrazione si avvalga dell'assistenza di esperti indipendenti per la valutazione dei beni o dei servizi oggetto dell'operazione stessa e per lo svolgimento delle attività di consulenza finanziaria, legale o tecnica.

Fermo restando il rispetto della normativa specifica in materia di tutela e trattamento dei dati personali, il Consiglio di Amministrazione assume delle Regole di gestione delle Informazioni Riservate volte a disciplinare l'acquisizione, la conservazione, il trattamento, la comunicazione e la circolazione, all'interno e all'esterno della società, di documenti, studi, dati ed informazioni scritte, telematiche e/o verbali, riguardanti il know-how e le attività della società stessa.

Queste informazioni, acquisite od elaborate nell'esercizio delle incombenze o mansioni aziendali, appartengono alla società e possono essere utilizzate, comunicate o divulgate unicamente nel pieno rispetto degli obblighi di diligenza e fedeltà che derivano dalle sopra menzionate Regole di Gestione.

Presidente del Consiglio di Amministrazione

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza della società di fronte ai terzi ed in giudizio.

Coordina le attività del Consiglio di Amministrazione, convoca le riunioni consiliari, assicurandosi che ai consiglieri siano tempestivamente fornite – fatti salvi i casi di necessità ed urgenza - la documentazione e le informazioni necessarie affinché il Consiglio possa esprimersi consapevolmente sulle materie sottoposte al suo esame, e ne guida il relativo svolgimento.

In quanto amministratore nominato direttamente dal Comune di Roma, riferisce al socio pubblico sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla società e dalle sue controllate, attenendosi in particolare alle prescrizioni contenute nel "Codice di Comportamento" per le società e gli enti partecipati dal Comune di Roma.

Amministratore Delegato

L'Amministratore Delegato ha la responsabilità della gestione esecutiva dell'azienda.

Riferisce al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale sul generale andamento della gestione, e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla società e dalle sue controllate, sulla base di apposita procedura codificata nel presente regolamento, e attenendosi al "Codice di Comportamento" per le società e gli enti partecipati dal Comune di Roma.

Amministratori Non Esecutivi

Il Consiglio di Amministrazione si compone, fatta eccezione per l'Amministratore Delegato, di membri non esecutivi (in quanto sprovvisti di deleghe operative e/o di funzioni direttive

in ambito aziendale), tali da garantire, per numero ed autorevolezza, che il loro giudizio possa avere un peso significativo nell'assunzione delle decisioni consiliari.

Comitato per il Controllo Interno

All'interno del Consiglio di Amministrazione viene istituito un Comitato per il Controllo Interno, che assume compiti di indirizzo e verifica del controllo interno, valutazione dell'adeguatezza dei principi contabili e del bilancio consolidato, ed esame di frodi che coinvolgono il management ed i dipendenti.

Il controllo interno si propone:

- (i) di accertare l'adeguatezza dei diversi processi aziendali in termini di efficacia, efficienza ed economicità;
- (ii) di garantire l'affidabilità e la correttezza delle scritture contabili e la salvaguardia del patrimonio aziendale;
- (iii) di assicurare la conformità degli adempimenti operativi alle normative interne ed esterne ed alle direttive ed indirizzi aziendali aventi la finalità di garantire una sana ed efficiente gestione.

Il Comitato per il Controllo Interno è composto da membri non esecutivi del Consiglio di Amministrazione.

Nelle società di cui il Comune di Roma è socio unico il Comitato per il Controllo Interno assorbe le funzioni del Comitato per la Remunerazione ed è presieduto dal Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Le competenze ed il funzionamento del Comitato di Controllo Interno sono disciplinate da apposito Regolamento di Funzionamento.

Comitato per la Remunerazione

All'interno del Consiglio di Amministrazione viene, inoltre, costituito un Comitato per la Remunerazione, che assume il compito di determinare i compensi dei vertici apicali, oltre alle politiche di remunerazione per i dirigenti.

Il Comitato per la Remunerazione è presieduto dal presidente del Consiglio di Amministrazione e di esso faranno parte membri non esecutivi del Consiglio di Amministrazione.

Le competenze ed il funzionamento del Comitato di Controllo Interno sono disciplinate da apposito Regolamento di Funzionamento.

Collegio Sindacale

Assolve alle funzioni di controllo di legittimità di cui alla norma di legge.

Il Presidente del Collegio Sindacale, in quanto nominato direttamente dal socio, riferisce al socio unico di ogni irregolarità o comportamento che possa far nascere dubbi sulla legalità dell'amministrazione della società.

ALLEGATO B

Gruppo Comune di Roma –

CODICE DI COMPORTAMENTO –

*Indirizzi per i controlli su società ed enti
partecipati dal Comune di Roma.*

SOMMARIO

I. RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CODICE

II. IL CODICE

1. LE REGOLE DI CONDOTTA

a) Il socio in assemblea

1.1 Il voto in assemblea

b) Gli amministratori

1.2. Nomine.

1.3. Organizzazione del Cda: il presidente, le deleghe.

1.4. Obblighi informativi degli organi delegati.

1.5. Obblighi del Presidente del C.d.A., ovvero dell'amministratore nominato direttamente dal Comune.

1.6. Responsabilità della gestione.

1.7. Obbligo di fare rispettare il CODICE DI AUTODISCIPLINA anche alle società controllate in via maggioritaria.

c) Il collegio sindacale

1.8. Requisiti e nomine.

1.9. Divieti e incompatibilità.

1.10. Organizzazione: utilizzo ufficio di auditing interno e della società di revisione, ove previsti.

1.11. Obblighi di informazione e segnalazione delle irregolarità al Comune di Roma.

d) La società di revisione

1.12. Nomina.

1.13. Divieti.

1.14. Obblighi di comunicazione degli atti ufficiali al socio.

2.- DISPOSIZIONI FINALI

2.1. L'ufficio preposto alla direzione ed al coordinamento del Gruppo del Comune di Roma.

2.2. Ambito di applicazione del CODICE.

I. RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CODICE

- *L'entrata in vigore della riforma del diritto societario ed i recenti interventi in tema di servizi pubblici locali hanno offerto lo spunto per un ripensamento ed una razionalizzazione della governance di tutte le imprese del Gruppo del Comune di Roma.*
- *Cogliendo l'occasione del mutato quadro normativo e della conseguente esigenza di revisione degli statuti, il Comune di Roma ha deciso di promuovere l'adozione del presente CODICE DI COMPORTAMENTO con l'obiettivo prioritario di rendere più efficaci i sistemi di controllo delle società del Gruppo, garantendo e migliorando i flussi di informazioni da parte delle società partecipate nei confronti del socio Comune di Roma, affinché questi possa effettivamente svolgere il proprio ruolo di indirizzo e controllo.*
- *Tale ultima esigenza emerge ancora più forte a seguito dell'introduzione, da parte del nuovo diritto societario, di una nuova normativa sui "Gruppi" che prevede all'art. 2497 e ss. c.c. espliciti profili di responsabilità diretta per le società o enti che "esercitano attività di direzione e coordinamento di altre società".*
- *La necessità di garantire l'efficienza dei controlli svolti dal Comune è imposta poi oggi, in modo ancor più chiaro, per il caso delle società c.d. "in house", cioè quelle società a capitale interamente pubblico cui può essere affidata direttamente l'attività di gestione o di erogazione dei servizi pubblici locali "a condizione che l'ente o gli enti pubblici titolari del capitale sociale esercitino sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e che la società realizzi la parte più importante della propria attività con l'ente o gli enti pubblici che la controllano" (cfr. art.113 TUEL).*

- *Il Codice è pensato per essere applicato, in linea teorica, a tutte le società del gruppo Comune di Roma, anche se, come si vedrà, il modello base è diretto alle società in cui il Comune è socio unico o di maggioranza. Saranno previsti al suo interno degli adattamenti per i casi in cui il Comune partecipi solo come socio di minoranza. Ne è per il momento esclusa l'applicazione ad Acea S.p.A. che, in quanto società quotata in borsa, necessita del rispetto della normativa speciale e delle esigenze di tutela del mercato.*
- *L'assoggettamento al Codice deve risultare dallo statuto di ogni singola società. Cioè lo statuto esplicitamente dovrà contenere l'indicazione che la società è soggetta al Codice di Comportamento. Questa previsione consente sia di avere una certa elasticità nell'individuazione delle società che vi sono soggette, sia di rendere più "forti" le previsioni, rese così contrattualmente vincolanti tra le parti. Dunque, là dove richiamato esso ha carattere vincolante per le società.*
- *Il sistema articolato nel CODICE passa attraverso alcuni punti chiave che sono costituiti:*
 - a. *dalla creazione di un sistema efficiente di trasmissione delle informazioni dalle società al socio Comune di Roma e viceversa;*
 - b. *dalla possibilità di rendere chiari i sistemi attraverso i quali il Comune può fornire indicazioni e direttive alle società.*

Il corretto funzionamento del CODICE presuppone poi l'individuazione di un ufficio preposto alla direzione ed al coordinamento delle società del Gruppo del Comune di Roma. Questo ufficio, che il Regolamento interno del Comune di Roma individua nel XV Dipartimento, farà da tramite tra il socio Comune di Roma e le società del Gruppo. Per questo nel presente CODICE ogni riferimento ad informazioni, comunicazioni o adempimenti diretti al socio Comune di Roma dovranno essere intesi come posti in essere per il tramite di detto ufficio.

- *Il CODICE ribadisce comunque la responsabilità degli amministratori delle singole società, che costituisce poi una delle ragioni per cui è utile l'utilizzo dello strumento privatistico della società per azioni.*
- *Il Comune, in linea di massima, può fornire soltanto delle direttive al consiglio di amministrazione, la responsabilità resta in capo agli amministratori i quali però, naturalmente, dovranno dichiarare apertamente quando non condividono le direttive del socio pubblico, spiegandone le ragioni. Un regime di maggiore vincolatività può essere utilizzato per le società c.d. "in house".*
- *Le regole di condotta dettate nel Codice riguardano: il socio in assemblea; l'organizzazione della amministrazione; il collegio sindacale; la società di revisione.*
- *Per quanto riguarda il socio pubblico il Codice, nel ribadire la competenza di legge esclusiva del Sindaco ad intervenire in assemblea o a delegare persona di sua fiducia, precisa che in ogni caso, anche qualora il Sindaco non abbia delegato a rappresentarlo, un componente dell'ufficio preposto alla direzione e coordinamento del Gruppo deve comunque essere presente alla riunione, con il compito di trasmettere al presidente dell'assemblea l'istruttoria tecnica elaborata dall'ufficio in vista del voto, nonché gli eventuali atti ad esso collegati.*
- *Per quanto riguarda l'amministrazione il modello proposto, come si è detto, si incentra su tre punti chiave: la garanzia di flussi di informazioni costanti dagli organi delegati al consiglio di amministrazione, al collegio sindacale ed al socio pubblico; la nomina diretta di almeno uno degli amministratori da parte del Comune (ex art.2449 c.c.) incaricato di trasmettere all'ufficio preposto alla direzione ed al coordinamento del Gruppo tutte le informazioni; la riaffermazione della responsabilità degli amministratori per la gestione della società.*

- *Punto fondamentale del sistema è l'utilizzo della facoltà concessa agli enti pubblici dagli artt. 2449 e ss. del codice civile, di nominare direttamente uno o più amministratori o sindaci. In particolare nel modello si propone la nomina diretta di almeno un amministratore da parte del Comune di Roma, che assumerà il ruolo di presidente del c.d.a., là dove lo statuto o altro accordo parasociale non attribuisca la presidenza ad altro amministratore, espressione ad esempio di un altro socio.*
- *Quanto alla organizzazione del Consiglio di amministrazione il modello "tipo" prevede un c.d.a. con un unico amministratore delegato.*
- *Il CODICE contiene poi una norma di chiusura che consente al c.d.a. di adottare eventualmente una forma organizzativa diversa da quella suggerita, quando esigenze particolari lo impongano. Di tale diversa organizzazione adottata dovrà però essere informato il Comune.*
- *Per garantire il flusso di informazioni, prima di tutto all'interno della stessa società e poi al socio pubblico, si prevede che gli organi delegati debbano fornire al resto del consiglio e al collegio sindacale una serie di relazioni periodiche, sulle questioni indicate nel presente CODICE, o meglio definite in successive indicazioni dall'ufficio preposto alla direzione ed al coordinamento del Gruppo, nonché tutte le informazioni necessarie per partecipare informati alle riunioni del consiglio di amministrazione. La periodicità (inferiore ai sei mesi) con la quale le relazioni periodiche debbono essere presentate al consiglio e al collegio sindacale dovrà essere indicata nello statuto, secondo quanto dispone il nuovo art.2381 c.c.. Per l'individuazione del termine è opportuno orientarsi sui tre mesi, considerato il formato standard del report e considerato che con tale cadenza devono già essere presentati altri documenti. La sinteticità delle relazioni è aspetto delicato. Le relazioni periodiche dovranno avere formato sintetico (1/2 pag.) ed elencare in modo schematico i punti fondamentali delle principali operazioni o i*

differenti aspetti sui quali sono chiamati a relazionare (ad es. situazione economica, vendite, personale, finanza, contratti, ovviamente secondo il tipo di attività che la società svolge). Il contenuto dei report standard così come degli eventuali report ulteriori che ciascuna società è tenuta a redigere saranno indicati dall'ufficio preposto alla direzione ed al coordinamento del Gruppo, eventualmente in un documento di istruzione.

Per quanto riguarda le informazioni che devono essere trasmesse prima di ciascun consiglio di amministrazione, si è previsto un termine di due giorni per evitare di ingessare e burocratizzare troppo la gestione. In ogni caso il Codice prevede una norma di salvezza che consente al c.d.a. di non rispettare queste disposizioni quando vi sia urgenza di agire. In questi casi però dovrà seguire una relazione, da inviare anche al collegio sindacale, che ne spieghi le ragioni.

L'obbligo di trasmettere le informazioni all'ufficio preposto alla direzione ed al coordinamento del Gruppo grava sul Presidente, ovvero sull'amministratore direttamente nominato ex art.2449 c.c.

Molto importante è la norma di chiusura che ribadisce che gli amministratori restano gli unici responsabili della gestione della società, e ciò per evitare che questi meccanismi di informazione producano quale conseguenza uno scarico di responsabilità per chi gestisce. L'intero modello di organizzazione ed informazione pensato nel Codice, in realtà, intende proprio rafforzare le responsabilità degli amministratori.

- *Quanto al collegio sindacale viene ribadita la sua natura di organo di controllo interno che fa da riferimento anche per il rispetto delle disposizioni del CODICE DI COMPORTAMENTO.*
- *Da ultimo va sottolineato che il Codice pone sul c.d.a. l'obbligo di fare sì che le regole di condotta previste al suo interno con riferimento ad amministratori, sindaci e società di revisione siano in qualche modo*

richiamate anche dagli statuti delle società controllate in via maggioritaria dalla società che loro amministrano e dunque ad esse applicabili, in quanto compatibili. In ogni caso, in presenza di partecipazioni maggioritarie in altre società, il presidente del c.d.a. o il diverso amministratore nominato direttamente dal Comune di Roma, dovrà riferire anche in ordine alla attività delle controllate.

- *Si prevedono per i sindaci dei requisiti minimi di professionalità, elemento importante soprattutto oggi che, in principio, soltanto uno dei sindaci deve essere scelto tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero della giustizia.*
- *Sono previste anche delle incompatibilità per garantire l'indipendenza dei sindaci, come ad esempio il divieto di prestare attività di consulenza anche sporadica ed occasionale alle società presso la quale prestano la loro opera per tutta la durata del mandato.*
- *Anche per il Collegio sindacale si può prevedere la nomina diretta da parte del Comune, ex art.2449 c.c., di uno dei sindaci, con funzioni di Presidente, ma a differenza del modello di amministrazione non ne costituisce il punto focale.*
- *Degli obblighi di comunicazione al socio è investito il sindaco nominato direttamente dal Comune di Roma, o comunque l'intero collegio, nella persona del suo presidente.*
- *In termini generali il collegio sindacale risponde direttamente al socio della legalità della amministrazione.*
- *Per il funzionamento del Collegio sindacale si deve tener conto anche dell'articolazione che ciascuna società ha al suo interno (se vi è o meno un ufficio di auditing interno, se è previsto o meno il controllo della società di revisione). Là dove l'ufficio di auditing esista, il Collegio Sindacale può servirsene nell'ambito delle sue attività, previa comunicazione al presidente del Consiglio di amministrazione, e*

l'ufficio è tenuto a collaborare. La comunicazione ha il solo scopo di evitare l'insorgere di conflitti tra organo amministrativo e organo di controllo interno, poiché è evidente che l'attività di controllo non può rischiare di paralizzare le ordinarie attività di amministrazione della società.

- *Là dove prevista la società di revisione, il collegio sindacale diviene l'organo che fa da tramite tra questa e la società stessa. Il Collegio può servirsi anche della società di revisione, la quale nell'ambito delle proprie competenze è tenuta a collaborare.*
- *In ogni caso si prevede che è onere del consiglio di amministrazione fare sì che il collegio sindacale sia concretamente in grado di svolgere la propria attività di controllo, all'occorrenza prevedendo che il collegio possa avvalersi di collaboratori a spese della società.*
 - *Quanto alla società di revisione è lasciata alla singola società la scelta se nominare o meno una società di revisione incaricata dello svolgimento del controllo contabile, naturalmente per le società che non sono già soggette all'obbligo di legge.*
 - *Si è prevista dunque una modalità distinta di nomina, che prevede appunto che la proposta della società di revisione provenga dal socio pubblico Comune di Roma.*
 - *Punto chiave, nel caso in cui la società opti per la nomina della società di revisione, oltre quello dei divieti per evitare situazioni di conflitto di interesse, è il rapporto diretto che si viene a creare in questo modo tra la società di revisione e il socio pubblico.*
 - *Tutti gli obblighi di informazione indicati e previsti nel Codice dovranno essere trasfusi nel contratto che la società farà con la società di revisione; dovrà cioè essere precisato che gli atti ufficiali, così come eventuali irregolarità, debbono essere comunicati anche al socio pubblico. Si crea così la base per una eventuale responsabilità contro la società di revisione per mancata comunicazione delle irregolarità*
 - *Le indicazioni contenute in questa Relazione illustrativa costituiscono parte integrante del CODICE DI COMPORTAMENTO.*

II. IL CODICE

§1.- LE REGOLE DI CONDOTTA

a) IL SOCIO IN ASSEMBLEA

1.1.- *Il voto in assemblea.*- In assemblea il socio Comune di Roma è rappresentato dal Sindaco o da altra persona da questi debitamente delegata.

In ogni caso all'assemblea deve partecipare, anche quando non sia stato il soggetto delegato dal Sindaco, un rappresentante dell'ufficio preposto alla direzione ed al coordinamento del Gruppo del Comune di Roma, il quale trasmetterà al presidente dell'assemblea l'istruttoria tecnica elaborata dall'ufficio in vista del voto, nonché gli eventuali atti amministrativi ad esso collegati.

b) GLI AMMINISTRATORI

1.2.- *Nomina.*- Le società sono guidate da un consiglio di amministrazione (d'ora in avanti anche "C.d.a." o "Consiglio").

Almeno uno degli amministratori è nominato direttamente dal socio Comune di Roma, ex art.2449 c.c..

1.3.- *Organizzazione del C.d.a.: il presidente, le deleghe.*- Il C.d.a. è presieduto da un amministratore nominato direttamente dal Comune, fatta eccezione per i casi in cui in base ad altri accordi la presidenza spetti ad un altro dei suoi componenti.

Il consiglio può delegare alcune delle sue funzioni operative, come descritte nell'allegato "Codice di Corporate Governance", ad uno dei suoi componenti. Nelle società c.d. "in house" l'Amministratore Delegato deve far parte degli amministratori nominati direttamente dal Comune di Roma ex art. 2449 del C.C. Al Presidente devono essere conferite le deleghe strumentali allo svolgimento della funzione di controllo.

Il C.d.a. è comunque tenuto ad informare l'ufficio preposto alla direzione ed al coordinamento del Gruppo del tipo di organizzazione che si è dato.

1.4.- *Obblighi informativi degli organi delegati.*- Gli organi delegati sono tenuti a presentare al C.d.a. e al collegio sindacale, entro il mese di ottobre una relazione previsionale annuale e, con cadenza trimestrale, una relazione di formato standard sintetico sul generale andamento della gestione e sulle operazioni di maggior rilievo, nonché sulla situazione economica, o altri aspetti particolari secondo il tipo di attività svolta, così come sarà eventualmente precisato dall'ufficio preposto alla direzione ed al coordinamento del Gruppo Comune di Roma.

In aggiunta alle relazioni periodiche, gli organi delegati sono tenuti a presentare al presidente del C.d.a., relazioni sintetiche che illustrino le questioni poste all'ordine del giorno di ogni riunione del Consiglio e forniscano le informazioni sufficienti affinché ciascun amministratore partecipi in modo informato alla riunione. Dette relazioni dovranno pervenire al più tardi due giorni prima la data fissata per la riunione del Consiglio.

Nei casi di riunioni del C.d.a. convocate con urgenza le disposizioni di cui al precedente comma potranno anche non essere rispettate; in questo caso però le ragioni che hanno portato a non poter rispettare la procedura dovranno essere illustrate in una relazione successiva, da trasmettere anche al collegio sindacale.

1.5.- *Obblighi del Presidente del C.d.A., ovvero dell'amministratore nominato direttamente dal Comune di Roma.*- Il presidente del C.d.a. è tenuto a trasmettere a sua volta tempestivamente all'ufficio preposto alla direzione ed al coordinamento del Gruppo tutte le relazioni e le informazioni che riceve dagli organi delegati, salvo che nella sua discrezionalità non reputi che la comunicazione della informazione possa recare danno al patrimonio sociale. In questo caso dovrà essere in grado di motivare adeguatamente la propria decisione qualora sia chiamato a rendere conto della scelta.

Gli adempimenti di cui al comma precedente gravano sull'amministratore nominato direttamente dal Comune, nei casi in cui questi non assuma la carica di presidente del C.d.a..

1.6.- *Responsabilità della gestione.*- In ogni caso il C.d.a. resta l'unico responsabile della gestione della società.

1.7. *Obbligo di fare rispettare il Codice di Comportamento anche alle società controllate in via maggioritaria.* - Il C.d.a. è tenuto a fare sì che le regole di condotta previste dal presente CODICE DI COMPORAMENTO con riferimento ad amministratori, sindaci e società di revisione, siano richiamate negli statuti delle società controllate in via maggioritaria dalla società amministrata e dunque applicabili, in quanto compatibili, anche a queste ultime.

In presenza di partecipazioni maggioritarie in altre società, il presidente del C.d.a., o il diverso amministratore nominato direttamente dal socio Comune di Roma, dovrà riferire anche in ordine alla attività delle controllate.

c) IL COLLEGIO SINDACALE

1.8.- *Requisiti e nomine.*- Almeno uno dei membri effettivi e uno dei supplenti del collegio sindacale (o due nel caso di collegio composto di cinque persone) deve essere scelto tra soggetti che hanno svolto già attività di sindaco per almeno *cinque anni* in più di una società per azioni *pubblica o privata*.

Uno dei membri del collegio può essere nominato direttamente dal socio Comune di Roma ex art.2449 c.c., in questo caso esso assume la carica di presidente del collegio sindacale.

Non possono essere nominati sindaci coloro che siano legati da rapporti professionali con la società di revisione che svolge la propria attività per la società.

Non possono altresì essere nominati coloro che sono legati da rapporti professionali o di qualsiasi altra natura patrimoniale con la società.

1.9.- *Divieti ed incompatibilità.*- E' fatto divieto ai sindaci di prestare attività di consulenza, anche "sporadica ed occasionale" alla società presso la quale sono stati nominati per tutta la durata del loro mandato.

1.10.- *Organizzazione: utilizzo dell'ufficio di auditing interno e della società di revisione, ove previste.*- Il collegio sindacale è l'organo di controllo interno alla società, garante della legalità della amministrazione e di questa risponde non solo alla società, ma anche al socio Comune di Roma.

Il collegio sindacale può avvalersi direttamente, ove previsto e previa comunicazione al consiglio di amministrazione, dell'ufficio di *auditing* interno della società.

Ove sia previsto il controllo da parte di una società di revisione il Collegio sindacale è chiamato a curare i rapporti tra questa e la società. Nello svolgimento delle proprie funzioni il Collegio può avvalersi anche della società di revisione, la quale è tenuta a collaborare.

In ogni caso il consiglio di amministrazione deve provvedere affinché il collegio sindacale abbia le risorse necessarie per svolgere la sua funzione di controllo.

1.11.- *Obblighi di informazione e segnalazione delle irregolarità al Comune di Roma.*- Il Presidente del collegio sindacale è tenuto a segnalare tempestivamente al socio Comune di Roma ogni irregolarità o comportamento che possa fare nascere dubbi sulla legalità dell'amministrazione della società.

Egli è tenuto a redigere annualmente una relazione in cui si dia atto del grado di rispetto delle norme del codice da parte della società.

In assenza del sindaco nominato direttamente dal Comune gli adempimenti previsti dal precedente comma ricadono sull'intero collegio, che agirà per mezzo del presidente.

d) LA SOCIETÀ DI REVISIONE.

1.12.- *Nomina.*- Ciascuna società può nominare una società di revisione incaricata del controllo contabile.

La società di revisione è nominata dall'assemblea dei soci, su indicazione del socio Comune di Roma, sentito il parere del collegio sindacale, e può essere revocata soltanto per giusta causa come previsto dall'art.2409-quater cod. civ..

In tale caso trovano applicazione gli artt. 2409-bis e ss. cod. civ.

1.13.- *Divieti.*- Alla società che svolge attività di revisione è fatto divieto di svolgere, per tutta la durata dell'incarico, qualsiasi attività di consulenza alla società che l'ha nominata ed alle società da questa controllate.

Il divieto previsto al comma precedente è esteso anche alle società che appartengono alla stessa "rete" della società di revisione.

1.14.- *Obblighi di comunicazione degli atti ufficiali al socio.*- Tutti gli atti ufficiali che la società di revisione è tenuta a redigere devono essere trasmessi anche al socio Comune di Roma.

La società di revisione si impegna inoltre a segnalare qualsiasi irregolarità rilevata al Collegio sindacale e al socio Comune di Roma.

§2.- DISPOSIZIONI FINALI

2.1.- *Ufficio preposto alla direzione ed al coordinamento del gruppo del Comune di Roma.*- Il presente Codice presuppone l'individuazione di un ufficio preposto alla direzione ed al coordinamento delle società del Gruppo Comune di Roma.

Detto ufficio, che l'attuale Regolamento degli uffici e servizi del Comune di Roma individua nel XV Dipartimento, farà da tramite tra il socio pubblico Comune di Roma e le singole società. Pertanto ogni riferimento ad

informazioni, comunicazioni o adempimenti che il Codice prevede in favore, o pone a carico del Comune di Roma, andrà inteso come da effettuarsi per il tramite dell'ufficio preposto alla direzione ed al coordinamento del Gruppo.

2.2.- Tali adempimenti informativi non si sostituiscono, bensì si affiancano, a quelli connessi alla realizzazione degli obiettivi contenuti nei Contratti di Servizio stipulati dalle società partecipate dal Comune di Roma con il Comune stesso, così come definiti da tali contratti.

La Segreteria Generale comunica che la I Commissione Consiliare Permanente non ha fatto pervenire alcun parere entro il termine prescritto.

(O M I S S I S)

A questo punto il Presidente MANNINO riassume la presidenza dell'Assemblea e il Vice Segretario Generale riassume le funzioni di Segreteria.

(O M I S S I S)

Il PRESIDENTE invita il Consiglio alla votazione, con procedimento elettronico, della surriportata proposta di deliberazione.

Procedutosi alla votazione nella forma come sopra indicata, il Presidente, con l'assistenza dei Segretari, dichiara che la proposta risulta approvata con 28 voti favorevoli e 11 contrari.

Hanno partecipato alla votazione i seguenti Consiglieri:

Alagna, Argentin, Bafundi, Baldi, Bartolucci, Battaglia, Berliri, Carapella, Carli, Cau, Cipressa, Coratti, Cosentino, Dalia, De Lillo, De Luca, Della Portella, Di Francia, Di Stefano, Eckert Coen, Fayer, Foschi, Galeota, Galloro, Gasparri, Giansanti, Giulioli, Laurelli, Lovari, Malcotti, Mannino, Marchi, Marroni, Milana, Panecaldo, Piso, Smedile, Spera e Zambelli.

La presente deliberazione assume il n. 313.

(O M I S S I S)

IL PRESIDENTE
G. MANNINO – M. CIRINNA'

IL SEGRETARIO GENERALE
V. GAGLIANI CAPUTO

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
M. SCIORILLI

La deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio dal
al e non sono state prodotte opposizioni.

La presente deliberazione è stata adottata dal Consiglio Comunale nella seduta del
21 dicembre 2004.

Dal Campidoglio, li

p. IL SEGRETARIO GENERALE

.....